

CAMBIANO LE MODALITÀ DI RISCOSSIONE

27 ottobre 2015 ore 06:00

## Legge di Stabilità 2016, canone RAI in bolletta: il bastone e la carota

di **Stefano Loconte** - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, **Avvocato Giancarlo Marzo** - Partner Loconte & Partners, Roma

Nonostante le polemiche della vigilia, il disegno di legge di Stabilità 2016 ha confermato sia l'abbattimento del canone RAI sia le modifiche riguardanti le nuove modalità di riscossione. Se, da un lato, l'intervento costituisce un'agevolazione per l'utilizzatore finale del servizio - il quale, per il 2016, sarà tenuto al pagamento di un importo di 100 euro in luogo di 113,5 euro annui precedentemente previsti - dall'altro risponde all'esigenza erariale di porre un freno alla dilagante evasione dal pagamento del canone, che nel 2013 avrebbe interessato circa il 45% delle famiglie italiane (soggette al canone ordinario) e addirittura il 96% delle imprese e attività commerciali (soggette al canone speciale), con un danno per le casse pubbliche pari a circa 450 milioni di euro. Così, a fronte della riduzione dell'importo del canone, ne è stata prevista la riscossione, anche in forma rateale, all'interno della bolletta elettrica.

La disciplina attualmente vigente del Canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione è contenuta nel risalente R.D.L. n. 246/1938. Presupposto per l'applicazione del canone, nel 1938 come oggi, è la "**detenzione di uno o più apparati televisivi**". Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del regio decreto, infatti, "chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento".

L'individuazione del **presupposto impositivo** nella mera **detenzione di un apparecchio potenzialmente atto** a ricevere le trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico, anche in caso di ricezione impossibile e indipendentemente dalla volontà dell'utente di fruire del servizio, discende dalla natura di imposta impressa al canone, che **esclude ogni nesso di corrispettività** tra obbligo tributario e fruizione effettiva (Corte Cost., sentenza n. 284/2002). Se in un primo tempo, infatti, sembrava prevalere la configurazione del canone come tassa, dovuta quale corrispettivo per la fruizione di un servizio, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 103/1975 (che ha esteso l'applicabilità dello stesso anche in relazione alla detenzione di apparecchi atti alla ricezione di programmi via cavo o provenienti dall'estero) il canone è stato univocamente qualificato come imposta (Corte Cost., sentenza n. 535/1988). La legittimità del canone, conseguentemente, deve misurarsi sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione, ragionevolmente individuata, di capacità contributiva, consistente, appunto, nella mera detenzione dell'apparecchio radiotelevisivo (Corte Cost., ordinanza n. 219/1989).

La bozza del disegno di **legge di Stabilità 2016** non solo prevede l'abbattimento a **100 euro** dell'importo del canone, ma modifica il R.D.L. n. 246 sotto diversi profili.

**Leggi anche** "[Legge di Stabilità 2016 canone RAI in bolletta, dubbi e criticità](#)"

In particolare, accanto alla "presunzione di detenzione" prevista con riferimento al possesso di impianti aerei atti alla captazione o trasmissione di onde elettriche o dispositivi analoghi, l'Ufficio potrà, ulteriormente, **presumere la detenzione o l'utilizzo** di un apparecchio "nel caso in cui esista una **utenza per la fornitura di energia elettrica** nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica".

A decorrere dal 2016, inoltre, per superare le suddette presunzioni legali, i contribuenti potranno, esclusivamente, presentare le dichiarazioni e autocertificazioni previste ai sensi del D.P.R. n.

445/2000, consapevoli delle responsabilità, anche penali, in cui potrebbero incorrere in caso di mendacia delle stesse. Al fine di adeguare la normativa a quanto già previsto dall'art. 27, comma 2, legge n. 223/1990, inoltre, l'art. 1 del richiamato regio decreto legge sarà integrato con l'aggiunta di un comma con il quale sarà **espressamente** precisato che il canone (ordinario) deve essere pagato **una sola volta**, in relazione agli apparecchi detenuti o utilizzati dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.

Con riferimento, poi, alle tanto contestate modifiche al sistema di **riscossione del tributo**, l'introduzione di un nuovo comma all'interno dell'art. 3 del regio decreto legge comporterà, per i titolari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica, l'addebito del canone sulle fatture di vendita emesse dalle aziende concessionarie del servizio. Con la precisazione, tuttavia, che l'importo relativo al canone costituirà una **voce distinta all'interno della fattura**.

Dal punto di vista **sanzionatorio**, con le modifiche apportate al comma 1 dell'art. 19 del regio decreto legge, in luogo della "pena pecuniaria da due a sei volte", si prevede, per chi evade il pagamento del canone, una sanzione amministrativa pari a cinque volte l'importo dello stesso (500 euro).

L'individuazione dei **termini** e delle **modalità per il pagamento e il riversamento** all'erario dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica nonché per la rateizzazione del canone e il rimborso degli eventuali costi iniziali sostenuti dalle aziende di vendita dell'energia per l'implementazione del processo di fatturazione, invece, saranno demandati ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, da emanarsi **entro 45 giorni** dall'entrata in vigore della legge. In caso di violazione dei suddetti obblighi di comunicazione (dei dati utili al fine del controllo) e di versamento, risulteranno applicabili le sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.

Per scovare i "furbetti" del canone televisivo, inoltre, sarà attivato lo **scambio** e l'**utilizzo di informazioni** tra Fisco, Comuni, Authority per l'energia elettrica e servizi dell'Anagrafe.

Da ultimo, si segnala che la previsione contenuta nel disegno di legge di Stabilità 2016 approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre scorso - a tenore della quale "in caso di **morosità** e **inadempimento** del pagamento del canone il gestore del servizio di fornitura di energia elettrica non opera come responsabile di imposta ed è tenuto ad informare con cadenza bimestrale l'Agenzia delle Entrate al fine dell'attivazione delle procedure di recupero. Il mancato adempimento dell'obbligo di informativa a carico del gestore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo del canone indicato in fattura" - è stata completamente elisa nel testo più recente del disegno di legge.

Per comprendere, dunque, se in caso di omesso pagamento del canone si resterà al buio o meno, non resta che attendere l'approvazione definitiva della legge.

Copyright © - Riproduzione riservata